



ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN GIROLAMO"

Venezia, Cannaregio 3022/A, CAP 30121 Tel. 041 717336 – fax 041 721789
e – mail VEIC84200T@istruzione.it – VEIC84200T@pec.istruzione.it

Codice Scuola VEIC84200T

VENEZIA

Com. N. 21/COMUNE

Venezia, 07/10/2016

AI DOCENTI

Oggetto: riduzione di un giorno di lezione su delibera del Consiglio di Istituto.

Si ripropone annualmente la questione della richiesta di riduzione dei giorni di lezione previsti dal calendario regionale, con individuazione di uno o più giorni di ulteriore festività a seguito delibera del Consiglio di Istituto.

Pare che una delle principali motivazioni a questa richiesta sia il fatto che altri Istituti adottino questa pratica.

Non sono a conoscenza di tali decisioni; se avvenute non hanno carattere alcuno di legittimità e non si applicheranno all'Istituto Comprensivo San Girolamo.

Presa a caso nel web, propongo in allegato una faq dell'Ufficio Scolastico regionale Emilia Romagna.

Infine la nota prot. n. 4527/F32/A34 del 29/06/06 dell'allora Direttore dell'USR Veneto dott.ssa Carmela Palumbo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Alberto Solesin

Calendario scolastico – FAQ

 istruzioneer.it/calendario-scolastico-faq/

(aggiornamento al 1 giugno 2016)

(aggiornamento al 25 giugno 2014)

11) Relativamente al Calendario scolastico nell'a.s. 2014/2015 quali sono le date precise di inizio delle lezioni?

Le lezioni **inizieranno** lunedì **15 settembre** 2014 e **si concluderanno** sabato **6 giugno** 2015.

12) Ci sono variazioni rispetto agli anni precedenti?

NO. La delibera regionale n. 353 del 26.3.2012 è tutt'ora in vigore e pertanto vengono confermate le indicazioni precedentemente fornite (vedi di seguito aggiornamento al 28 luglio 2013)

13) Si possono svolgere attività didattiche prima del 15 settembre?

Fermo restando il divieto di modificare le date di inizio e termine delle lezioni, l'art. 4 della delibera regionale summenzionata prevede che si possano anticipare le attività didattiche di Stage e/o Alternanza scuola lavoro negli istituti secondari di 2° grado ove queste si svolgano. Possono altresì anticipare la data d'apertura le scuole dell'infanzia.

14) Quale margine hanno le scuole per un eventuale adattamento, considerando che il calendario della delibera regionale prevede 205 giorni di attività didattica?

Le istituzioni scolastiche hanno la facoltà di procedere ad adattamenti, in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa, con l'obbligo di destinare almeno 200 giorni allo svolgimento delle lezioni (art. 74 del T.U. 297/94) Pertanto la scuola – nell'ambito dei 205 giorni di attività didattica – deve garantire almeno 200 giorni di lezione; i restanti 5 possono essere utilizzati o come ulteriori giorni di lezione o per interventi educativi e formativi (uscite didattiche, manifestazioni sportive,...). **Pertanto, la sospensione dell'attività didattica il giorno 1 giugno 2015, ad esempio, potrà essere compensata:**

a) con la riduzione di un giorno delle vacanze natalizie o pasquali;

b) con attività in orario pomeridiano;

c) con attività nella giornata del sabato, qualora la scuola sia articolata su 5 giorni.

La quota dei 5 giorni di cui sopra, concorre pertanto alla definizione dell'orario annuale, favorendo il raggiungimento dei 3/4 di frequenza richiesta agli alunni per la validazione dell'anno scolastico.

15) Gli adattamenti del calendario scolastico a chi vanno comunicati e quando?

Le scuole che intendono apportare adattamenti al calendario devono comunicarli entro il 30 giugno di ciascun anno alle famiglie e agli Enti locali ciò al fine di assicurare la più ampia omogeneità territoriale e di garantire agli enti locali competenti le condizioni per l'erogazione dei servizi di supporto (art.6 delibera di Giunta n.353 del 26.3.2012). Tale comunicazione va inoltrata anche all'Ufficio di Ambito territoriale competente.

NO – La scuola su 5 o su 6 giorni è solamente una diversa articolazione dell'orario settimanale della scuola. L'articolazione su 5 giorni non inficia il monte ore, che viene garantito con rientri pomeridiani. Pertanto, anche la scuola che ha un'articolazione oraria su 5 giorni a conclusione della settimana realizza un monte ore complessivo corrispondente a quello realizzato dalla scuola con articolazione su 6 giornate.

8) Cosa faccio se due scuole del mio Istituto sono in territori con Santi Patroni differenti?

Ogni plesso chiuderà in base alla delibera dell'Ente locale competente per territorio.

9) Posso recuperare, durante l'anno scolastico, la festa del Santo Patrono che cade nel periodo delle vacanze estive o comunque quando la scuola è chiusa?

NO

10) Se l'Ente locale delibera di recuperare la festa del Santo Patrono che cade di domenica, come si comporta la scuola?

Qualora l'Ente locale, a cui compete la chiusura degli edifici scolastici, deliberi che gli uffici comunali e le strutture scolastiche rimangano chiuse in giorno diverso dalla ricorrenza che cade di domenica, le istituzioni scolastiche che si trovano sul territorio interessato non potranno che adattarsi a tali delibere.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO - DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio - S.Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio I - Politiche dell'istruzione, dell'educazione e della formazione

Prot. n. 4527/F32/A34

Venezia, 29/06/06

Ai Dirigenti degli Istituti scolastici
di ogni ordine e grado del Veneto
Loro sedi

Ai Dirigenti dei CSA del Veneto
Loro sedi

Oggetto: Calendario scolastico - A.S. 2006/07 - Precisazioni

A seguito di numerosi quesiti giunti a questo Ufficio da parte delle scuole in merito all'oggetto, si ritiene opportuno indicare, alla luce di una interpretazione combinata della normativa nazionale e delle disposizioni dettate dalla Regione nell'ambito della propria competenza, criteri uniformi regolanti la materia.

La Regione, nell'esercizio delle funzioni delegate dall'art. 138, comma 1, lett.d), del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha il compito di determinare il calendario scolastico per le scuole del suo territorio. Ciò nel rispetto dell'art. 74, comma 3, del T.U. n. 297/94 il quale stabilisce che "allo svolgimento delle lezioni sono assegnati almeno 200 giorni".

Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia organizzativa riconosciuta dall'art. 5 del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, possono procedere agli adattamenti del calendario scolastico in quanto funzionali alla migliore attuazione del Piano dell'Offerta Formativa e comunque "*nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'art. 138, comma 1, lett. d) del DLgs 31 marzo 1998, n. 112*".

Da quanto sopra esposto, si evince che:

- La Regione ha il compito di individuare su tutto il territorio regionale le giornate destinate alle lezioni e di determinarne il numero, in modo tale da consentire lo svolgimento di almeno 200 giorni di effettive attività d'aula
- Le Scuole, invece, hanno la facoltà di adeguare il calendario scolastico alle esigenze dell'offerta formativa programmata, rimanendo esclusa la possibilità di ridurre o peggio ancora di ridefinire integralmente lo stesso calendario, con evidente sconfinamento nel campo delle competenze regionali.

Sul punto si è acquisito anche il parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia che conferma tale interpretazione.

Pertanto, non rientra nel potere dispositivo delle scuole, nell'ottica dell'affermata "flessibilità", ridurre il numero di giorni di attività scolastica (205 che si riducono a 204 nell'ipotesi che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno di lezione) fissati dalla delibera regionale.

Si ricorda, inoltre, che la Direzione Scolastica Regionale ha potere di verifica circa la legittimità delle delibere degli Organi collegiali che vanno motivate in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'Offerta Formativa.

Il Direttore Generale
Carmela Palumbo